

STATUTO

**ZAC! ZONE ATTIVE DI
CITTADINANZA
COOPERATIVA SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IVREA TO VIA SAN LORENZO 17/B

Numero REA: TO - 1190687

Codice fiscale: 93044240013

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B
al n° 9011
di raccolta

COOPERATIVA SOCIALE “ZAC!” ONLUS
STATUTO SOCIALE
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione – Denominazione.

È costituita, ai sensi della normativa vigente, la Società Cooperativa denominata: “ZAC! Zone Attive di Cittadinanza Cooperativa Sociale ETS” siglabile anche con “ZAC! ETS s.c.s.”.

Alla presente Cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre n. 381 del 1991 in tema di Cooperative Sociali nonché le disposizioni relative al settore in cui la Cooperativa opera e quelle sulle Onlus in quanto la Cooperativa Sociale è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi dell’art. 10, comma 8 del d.lgs. n. 460/1997;
- 2) per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulle società cooperative, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
- 3) le disposizioni del Decreto Legislativo 112 del 3 luglio 2017 in materia di impresa sociale;
- 4) le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Ivrea; potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad Associazioni di Tutela e Rappresentanza del Movimento Cooperativo.

Art. 2 – Durata.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO SOCIALE

Art. 3 – Scopo mutualistico.

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, nonché di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La Cooperativa si propone il perseguimento dello scopo sociale attraverso la gestione di attività e servizi socio-educativi rientranti nella previsione di cui all’articolo 1 – comma primo – lettera a) della 8 novembre 1991 n. 381, a favore dei propri Soci e di utenti diversi nonché attraverso l’inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi, etc...), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 art. 1 lettera b) ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Le attività verranno svolte nel rispetto di tutte le diversità e dei principi della pace, della non violenza, della legalità e dell’antifascismo.

La Cooperativa si propone nel contempo, di far conseguire ai propri Soci Lavoratori occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell’attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i Soci Lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché l’avviamento al lavoro, l’inserimento e la crescita professionale relativamente ai soggetti svantaggiati ex art. 4 L. 381/91. Ai fini

del raggiungimento dello scopo sociale i Soci che prestano la loro attività lavorativa a favore della Cooperativa come disposto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 e successive modificazioni instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste e consentite dalla legge.

Le regole e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci saranno disciplinate da apposito Regolamento Interno, che predisposto dall'Organo Amministrativo, sarà approvato dai Soci ai sensi dell'articolo 6 legge n. 142 del 2001.

Ai fini del trattamento economico dei Soci Lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs. 112/2017.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri Soci Cooperatori, anche in qualità di soli utenti, i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della Cooperativa.

I servizi sociali possono essere forniti anche ai terzi, facenti parte della comunità cittadina e delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Art. 4 – Oggetto sociale.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha per oggetto le attività di seguito elencate.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 381/91 e ss.mm.ii. potrà:

promuovere ed organizzare iniziative educative e formative in genere, in particolare per la promozione di nuovi stili di vita, per la difesa dell'ambiente attraverso pratiche di consumo consapevole, per la tutela del territorio e per il consolidamento delle comunità;

sviluppare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte alla valorizzazione delle filiere del cibo locale come strumento di trasformazione dell'economia e della società a sostegno della collettività, in una dimensione più umana, più giusta e più capace di futuro, in particolare attraverso percorsi di approfondimento sul sistema del cibo locale e progetti di accessibilità al cibo sano per tutti; promuovere e gestire percorsi educativi per i giovani, al fine di sostenere il protagonismo giovanile e forme nuove di apprendimento, in uno spirito di reciprocità e autoformazione;

gestire direttamente centri di aggregazione sociale, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale di studio; organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere sociale, culturale, ricreativo tendenti a favorire un sano utilizzo del tempo libero da parte dei soci e delle loro famiglie e dei cittadini in genere;

organizzare, centri estivi, occasioni ricreative di intrattenimento con organizzazione di gite e visite a luoghi di interesse paesaggistico e naturalistico;

promuovere, organizzare e realizzare attività culturali di ricerca, di sensibilizzazione e di formazione su tematiche e/o aspetti concernenti le attività della Cooperativa sopra precisate, anche mediante pubblicazioni, (articoli, quaderni, libri), e strumenti multimediali;

svolgere formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e dal

contrasto della povertà educativa.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 381/91 e ss.mm.ii. come sopra dettagliate, la Cooperativa si propone di provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 381/91 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, quali per esempio:

gestire direttamente pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (con particolare attenzione alla valorizzazione di prodotti biologici, ecologici, del territorio e a filiera corta), sale prove, sale di registrazione, sale da ballo, impianti sportivi;

gestire direttamente o indirettamente negozi, spacci e rivendite di prodotti alimentari e non, preferibilmente con riferimento al circuito equo e solidale;

organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere turistico e sportivo; la gestione di locali pubblici, spazi espositivi, impianti sportivi, luoghi di incontro per conto proprio o di Enti pubblici e privati;

gestire di strutture residenziali (alberghiere, case di vacanza, bed and breakfast, agriturismo) locali e attività destinati alla ristorazione per conto proprio o di Enti pubblici e privati.

Alla Cooperativa è fatto assoluto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei Soci.

A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie. L'integrazione lavorativa di persone svantaggiate vedrà coniugate le competenze inerenti le attività di cui alla lettera a) con quelle inerenti la lettera b), comma 1, art. 1 L. 381/91, consentendo ai lavoratori svantaggiati di migliorare le proprie professionalità ottenendo una concreta opportunità lavorativa e di integrazione sociale attraverso un ruolo attivo e l'indipendenza economica.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere a) e b) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Per il

perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può stipulare convenzioni con Società o Enti. Può altresì affittare immobili, attrezzature ed impianti, nonché utilizzare le risorse di lavoro e professionali di terzi, per la conduzione delle sue attività.

Prima della attivazione di servizi e strutture la Cooperativa richiederà le autorizzazioni di legge e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – Numero e requisiti.

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci della Cooperativa:

- a) le Persone Fisiche, Lavoratori, Utenti o Soci Fruttori dei servizi della Cooperativa;
- b) i Soci Volontari quali definiti dall'articolo 9 legge n. 381/91;
- c) le Persone Giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto ai sensi dell'articolo 11 legge n. 381/91 il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali;
- d) i Soci Sovventori come definiti al successivo art. 17;
- e) le Persone Giuridiche la cui attività sia considerata strumentale per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

La Cooperativa può ammettere come Soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

La condizione di svantaggio deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. I relativi dati dovranno essere tutelati e trattati come dati personali sensibili.

Ogni Socio sottoscrive ed è titolare di almeno una quota sociale.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio o che partecipano a Società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 – Soci Volontari.

Possono essere ammessi in qualità di Soci Volontari le Persone Fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della Cooperativa.

Ai Soci Volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei Soci.

I Soci Volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei Soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Nel caso in cui il numero dei Soci Volontari superi, durante la vita della Cooperativa, quello della metà del numero complessivo dei Soci, richiesto dalla legge e dal presente Statuto, gli Amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno o entro l'eventuale altro termine previsto dalla legge, pena lo scioglimento di diritto della Cooperativa.

Si applicano ai Soci Volontari le disposizioni di legge e del presente Statuto relative ai Soci Cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) i limiti alla ripartizione dei dividendi, e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545 quinquies c.c.) sono applicabili anche ai Soci Volontari;
- 2) per la cessione delle partecipazioni dei Soci Volontari è necessaria l'autorizzazione degli Amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);

- 3) si applica ai Soci Volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
4) i Soci Volontari possono essere nominati Amministratori, ma il loro numero deve essere inferiore rispetto a quello degli Amministratori scelti fra i Soci Cooperatori.

Art. 7 - Ammissione.

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda della Persona Fisica dovrà indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'interesse a far parte della Cooperativa;
- c) l'impegno a versare la quota sociale, anche ratealmente, determinata in conformità del disposto contenuto nell'articolo 2525 del Codice Civile ed altre eventuali norme, come previsto dall'articolo 9 legge n. 59/92;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti Interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli Organi Sociali.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle Persone Fisiche, la domanda di ammissione delle Persone Giuridiche, Società, Associazioni od Enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'Organo Sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione o di rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello Statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci dopo che l'Assemblea abbia proceduto alla modificazione dello Statuto.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 – Domicilio dei Soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 9 – Obblighi dei Soci.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

- a) a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro dei Soci e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la quota sociale, in una unica soluzione o ratealmente;
- b) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dagli altri Organi Sociali;
- c) a partecipare all'attività della Cooperativa, nelle forme e nei modi compatibili, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

I Soci possono effettuare versamenti alla Cooperativa a titolo di oblazione per il sostegno delle attività sociali.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio.

La qualità di Socio si perde:

- 1) se il Socio è persona fisica: per recesso, esclusione, o per causa di morte;
- 2) se il Socio è persona giuridica: per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 11 – Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi mutualistici.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 42 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che il Consiglio di Amministrazione, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 12 – Esclusione.

L'esclusione del Socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio quando il medesimo:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- c) non osservi il presente Statuto, Regolamenti Interni, le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e degli altri Organi Sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni

per adeguarsi;

d) non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo, anche dopo l'intimazione da parte degli Organi Sociali competenti, con termine di almeno 30 (trenta) giorni;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

f) in qualunque modo arrechi danni gravi all'immagine, al patrimonio, ai servizi e alle strutture della Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Decisioni in materia di recesso ed esclusione – Opposizione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R..

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate ad un Collegio Arbitrale nominato ai sensi dell'articolo 42 del presente Statuto.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 – Liquidazione. I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ritorno o ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è verificato e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 – Morte del socio.

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto possono richiedere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ritorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale continuazione del rapporto sociale con gli eredi, purché abbiano i requisiti per l'ammissione e purché, pena la decadenza, propongano domanda di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal giorno del decesso, delegando, in caso di pluralità di successori, un solo rappresentante.

Art. 16 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Art. 17 – Soci Sovventori.

La Cooperativa può, con deliberazione dell'Assemblea, costituire un Fondo per lo

Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, che costituisce una sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

In corrispondenza di tale frazione di Capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'Assemblea, Azioni di Sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di Soci Sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I Soci Sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricompresi nella categoria dei Soci Finanziatori.

Ai Soci Sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni di legge relative ai Soci Finanziatori.

Ai Soci Sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci, nei limiti previsti in sede di emissione.

In ogni caso ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

I Soci Sovventori possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da Soci Cooperatori.

A fronte dei conferimenti dei Soci Sovventori sono emesse azioni nominative trasferibili.

Con riferimento ai diritti e privilegi patrimoniali spettanti ai Soci Sovventori, ed alla disciplina della circolazione delle relative azioni, ed in genere per quanto non disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai Soci Finanziatori.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 18 – Patrimonio sociale.

Il Patrimonio Sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai Soci rappresentati da una quota di valore compreso tra il limite minimo ed il limite massimo stabiliti dalla legge, comunque non inferiore al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale. Il valore minimo della quota determinato dal Consiglio per un determinato esercizio vale anche per gli esercizi successivi fino a che il Consiglio non provveda ad eventuale diversa determinazione;
- b) dalle azioni dei Soci Sovventori, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente Statuto;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 20 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei Soci e/o prevista per legge o per Statuto;
- e) da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Cooperativa a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a questa destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite tra i Soci, neppure in caso di scioglimento della Cooperativa.

Art. 19 – Vincoli sulle quote e loro alienazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto

verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dal precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Art. 20 – Esercizio sociale – bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, presenterà il bilancio con una relazione in cui saranno indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità col carattere cooperativo della Società.

Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione. L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del Capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione delle azioni delle azioni di Socio Sovventore, sempre nei limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) quanto residua alle riserve indivisibili.

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini civilistici e fiscali, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art. 21– Ristorni.

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, e dopo gli accantonamenti obbligatori, l'Assemblea dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante erogazione diretta.

Allo stesso modo la suddetta Assemblea dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra, operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la

Cooperativa ed il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito Regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la quantità e la qualità di servizi di cui ha usufruito;
- b) la quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nella Cooperativa;
- c) il tempo di permanenza nella Cooperativa.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 22 – Organi Sociali.

Sono Organi della Società Cooperativa:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) L'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o comunque nominato dall'Assemblea;
- 5) L'Organo di Revisione Legale dei Conti, se obbligatorio per legge o comunque nominato dall'Assemblea.

Art. 23 - Assemblea.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) nomina e revoca gli Amministratori determinandone il numero, la durata del mandato nel rispetto delle vigenti norme di legge e gli eventuali i compensi, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, l'Organo di Controllo e fissa il compenso, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 5) nomina, ove necessario, il soggetto al quale è demandata la Revisione Legale dei Conti ex art. 2409 bis c.c., fissandone il compenso nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 6) approva i Regolamenti;
- 7) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione; in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) approva la distribuzione di ristorni ai Soci;
- 9) delibera, inoltre, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 24 – Assemblea con verbale notarile.

L'Assemblea delibera altresì sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei Liquidatori – salva l'applicazione delle modalità semplificate previste dalla legge per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria qualora ricorra una causa di scioglimento ex lege -, sulla emissione delle Azioni di Sovvenzione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza. In questi casi il verbale dell'Assemblea viene redatto da Notaio.

Art. 25 – Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

- a) pubblicazione sul giornale locale "La Sentinella del Canavese", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto invio almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci).

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativi e di Controllo. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, ove nominato, o da tanti Soci che esprimano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 26 – Costituzione e quorum deliberativi.

L'Assemblea, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, o rappresentati, tanti Soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Per la delibera dello scioglimento e liquidazione della Cooperativa è indispensabile la presenza diretta o per delega della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti e rappresentati, aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 27 - Votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 28 - Diritto di voto – Rappresentanza in Assemblea.

Hanno diritto di voto nelle Assemblee coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni, che siano in regola con il versamento della quota sociale e che non siano stati messi in mora dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservarsi a cura della Cooperativa, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 5 (cinque) Soci oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 30 – Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Amministrativo della Cooperativa. E' composto da 5 a 13 membri, eletti dall'Assemblea che di volta in volta ne determina il numero preciso.

Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con la presentazione del terzo bilancio.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i Soci. Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli Amministratori, per gli Amministratori "non Soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del d.lgs. 112/2017.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 31 - Competenze. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla Assemblea dei Soci dalla legge e dal presente Statuto.

Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. L'Organo Amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei Soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 112/2017.

Spetta al Consiglio la nomina del Presidente e di due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, con una formale deliberazione in cui sono evidenziati contenuto, termini, modalità e limiti della delega, fatta eccezione dei poteri previsti dall'art. 2381 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Può altresì attribuire mansioni e compiti, nell'ambito delle proprie competenze, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, con una formale deliberazione che deve evidenziare contenuto, termini, modalità e limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe di cui sopra in qualsiasi momento.

Art. 32 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante comunicazione telematica o con lettera da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 33 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione decade al termine del mandato conferito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. Dopo il termine di scadenza, l'Organo Amministrativo continua a gestire l'ordinaria amministrazione. La cessazione definitiva ha effetto dal momento in cui l'Assemblea ha votato un nuovo Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che non partecipino per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Decadono altresì dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di Socio.

La decadenza dei Consiglieri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto che rappresenti la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di mancanza sopravvenuta, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto Organo; i Consiglieri così nominati vengono sottoposti alla ratifica della prima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e quelli rimasti in carica devono ricorrere senza indugio all'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori il ricorso all'Assemblea dei Soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, ciascun Socio può attivare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione degli Amministratori venuti a mancare.

Art. 34 - Compensi agli Amministratori.

La funzione degli Amministratori è gratuita, salvo disposizioni diverse di cui al paragrafo successivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato, stabilire e determinare l'eventuale compenso per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Agli Amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 35 - Il Presidente.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano anche disgiuntamente ai Vice Presidenti ovvero, in loro mancanza, al Consigliere Anziano. L'anzianità dei Consiglieri è determinata dalla data di prima nomina e, a parità di nomina, dall'età.

Il fatto stesso che uno dei due Vice Presidenti agisce in nome e per conto della Cooperativa attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 36 - Competenze.

Il Presidente ha, in unione con gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell'amministrazione della Cooperativa.

In particolare compete al Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci;

- b) la formalizzazione e la responsabilità degli atti in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Soci;
 - c) la rappresentanza della Cooperativa e la responsabilità unica di fronte ai terzi e in giudizio, nonché per quanto attiene gli obblighi di legge in materia previdenziale, della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, della riservatezza dei dati e altri obblighi similari;
 - d) la delega per le decisioni in merito agli obblighi di legge derivanti dalle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sulla riservatezza dei dati ed altri obblighi similari; in ogni caso le decisioni assunte sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
 - e) assumere, in caso di urgenza, tutte le decisioni che ritiene necessarie, salvo sottoporle alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - f) stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) la nomina di Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;
 - h) il conferimento di Procure Speciali per singoli atti o categorie di atti, sempre in piena osservanza delle norme di legge che regolano la materia e della delega del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.
- Salvo disposizioni diverse di cui all'art. 34, la funzione di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del suo mandato.

Art. 37 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.

L'Organo di Controllo, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto da un Sindaco Unico, nominato tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. Deve altresì essere nominato un Sindaco Supplente il quale sostituirà il Sindaco Effettivo in tutti i casi in cui quest'ultimo cessa dal mandato. Il Sindaco Supplente che abbia a sostituire il Sindaco Effettivo rimarrà in carica fino alla data in cui sarebbe cessato il Sindaco Effettivo sostituito.

Il Sindaco Unico resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della Assemblea dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Il Sindaco Unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c..

Se nominato il Sindaco Unico esercita il controllo legale dei conti contabile sulla Cooperativa, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Scioglimento anticipato.

La Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori determinando:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) a quali di essi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri spettanti ai Liquidatori.

Art. 39 - Devoluzione patrimonio finale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso ai Soci del Capitale Sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo le modalità di cui al presente Statuto;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 - Regolamenti.

Per disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti - determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 2521 c.c..

Art. 41 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio.

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare è espressamente vietato alla Cooperativa:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato della percentuale legislativamente prevista rispetto al Capitale effettivamente versato;
- remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizioni ai Soci Cooperatori in misura superiore alla percentuale legislativamente prevista rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 42 - Clausola compromissoria.

Sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci o loro eredi e Cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, relative all'esclusione dei Soci e, in generale, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La Clausola Arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutti i Soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla Clausola di cui al comma precedente.

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Ivrea. La domanda di Arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 5/03.

Il Collegio arbitrale decide secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 d.lgs. n. 5/03, i Soci possono convenire di autorizzare il Collegio Arbitrale a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Il Collegio Arbitrale decide nel termine di 3 (tre) mesi dalla nomina, salvo che lo stesso proroghi detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni

altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Il Collegio arbitrale fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. Esso, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita al Collegio Arbitrale è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

In originale firmato:

Lucia Panzieri

Sergio D'Arrigo notaio

18 di 18